

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4454 del 06/09/2023
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 985 DEL 28/02/2017 (COME AGGIORNATA CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DET-AMB N. 1849 DEL 11/04/2019, N. 3801 DEL 09/08/2019 E N. 2060 DEL 06/05/2020), PER COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA BARBIERI SANTE, ACHILLE E BALDUZZI LINA SOC. AGRICOLA S.S. ATTIVITÀ: "COLTIVAZIONI DI CEREALI, LEGUMI DA GRANELLA E SEMI OLEOSI PER L'ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE, PRODUZIONE DI LATTE CRUDO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA SANTINA N. 7.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4581 del 04/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sei SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 985 DEL 28/02/2017 (COME AGGIORNATA CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DET-AMB N. 1849 DEL 11/04/2019, N. 3801 DEL 09/08/2019 E N. 2060 DEL 06/05/2020), PER COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA BARBIERI SANTE, ACHILLE E BALDUZZI LINA SOC. AGRICOLA S.S.

ATTIVITÀ: "COLTIVAZIONI DI CEREALI, LEGUMI DA GRANELLA E SEMI OLEOSI PER L'ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE, PRODUZIONE DI LATTE CRUDO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA SANTINA N. 7.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 527 del 03/04/2023 con cui è stato adottato il PAIR 2030;
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 985 del 28/02/2017, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 2609 del 03/03/2017, per l'attività di "coltivazioni di cereali, legumi da granella e semi oleosi per l'allevamento di bovini da latte, produzione di latte crudo" svolta dalla ditta "BARBIERI SANTE, ACHILLE E BALDUZZI LINA SOC. AGRICOLA S.S." nello stabilimento ubicato in Comune di Cortemaggiore via Santina n. 7 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "canaletta di scolo aziendale intubata" confluyente nel canale consortile Valle di

Polignano;

- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

- con Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 1849 in data 11/04/2019 è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 985/2017 (copertura della concimaia e alla realizzazione di una nuova vasca per i liquami zootecnici e la realizzazione di una trincea degli insilati);
- con Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 3801 del 09/08/2019 è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla D.D. n. 985/2017, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 11638 del 19/08/2019, (ricalcolo della capacità produttiva dell'allevamento che, sulla base degli spazi disponibili nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione e salute degli animali, è così definita: 295 bovine da latte, 328 capi da rimonta, 85 vitelli);
- con Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 2060 del 06/05/2020 è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla D.D. n. 985/2017, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo del procedimento prot. n. 5969 del 15/05/2020, richiamando integralmente le risultanze della Conferenza dei Servizi svoltasi il 18/02/2020, relativamente alla PAS per l'intervento di realizzazione impianto di produzione energia elettrica da biogas di potenza 100 kW, alimentato con reflui zootecnici;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. Arpae n. 103511 del 14/06/2023, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", presentata dalla ditta "BARBIERI SANTE, ACHILLE E BALDUZZI LINA SOC. AGRICOLA S.S." (C.F. 00939090338);
- con nota prot. n. 113431 del 29/06/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. della L. 241/90;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 117002 del 05/07/2023 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria;
- con nota prot. n. 120974 in data 11/07/2023 è stata trasmessa la richiesta di integrazioni relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";
- con nota prot. n. 123453 del 14/07/2023 sono state acquisite le integrazioni prodotte dalla Ditta, relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" (rif. Attività n. 12 del 31/08/2023 Sinadoc 23551/2023) risulta che:

- l'allevamento di bovini da latte è svolto nel sito in oggetto (cod Ausl 018PC009), collocato in Zona ordinaria;
- la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 33369 del 14/07/2023 prot n. 123298, è pari a 655 capi (corrispondenti a 268 t di peso vivo) così suddivisi:
Vacche da latte: 290 capi
Capi da rimonta: 290 capi
Vitelli: 75 capi
- è presente un digestore anaerobico degli effluenti zootecnici, per la produzione di biogas, avente potenza nominale di 100 kWe;
- nell'impianto di digestione anaerobica, con produzione di digestato di tipo agrozootecnico, vengono convogliati gli effluenti zootecnici aziendali e biomasse, secondo la seguente ricetta autorizzata con atto D.D. n. DET-AMB-2020-2060 del 06/05/2020 :
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECONICO (liquame e letame bovino aziendale): 9070 t/anno
PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
ACQUE REFLUE E METEORICHE: 2271 t/anno
per un TOTALE di 11341 t/anno;
- è presente un separatore del digestato di tipo centrifuga/nastropressa con un'efficienza di separazione pari al 12%;
- per la conservazione del digestato l'allevamento dispone di n° 3 vasche in cemento scoperte (n. 8, n. 18.a, n. 18.b di capacità complessiva di 6485 mc) e di una platea coperta di 450 mq (n. 12);

- g. i terreni indicati nel Quadro 10 della Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui hanno superficie complessiva pari a 196.53 Ha e possono accogliere 66731 kgN/anno;
- h. la modifica dello stabilimento consiste in:
- realizzazione di due nuovi contenitori scoperti per il digestato chiarificato (n. 22.a e n. 22.b) aventi rispettivamente una capacità di 2506 mc e di 2750 mc;
 - realizzazione di un nuovo silos orizzontale per il trinciato destinato all'allevamento (n. 23);
 - realizzazione di un ricovero per il fieno (n. 21)

La rappresentazione delle modifiche di cui ai punti f. g. e h. è riportata nella tavola "Planimetria aziendale scarichi ed effluenti - Aggiornamento AUA 2023 - Dis. n° 2102/23 Tav. n° 1-tris - II° aggiornamento Luglio 2023" allegata alle integrazioni trasmesse in data 17/07/2023;

- i. la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, rimarrà invariata, pari a 708 capi (pari a 283,9 t di peso vivo), così suddivisi:
- Bovine da latte: 295 capi
 - Capi da rimonta: 328 capi
 - Vitelli: 85 capi
- j. la dieta di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica rimarrà invariata rispetto a quanto già autorizzato con atto D.D. n. DET-AMB-2020-2060 del 06/05/2020;
- k. ai fini del contenimento del digestato chiarificato, l'azienda disporrà di 4 contenitori distinti, scoperti, aventi capacità complessiva di 10.664 mc (n. 18.a, 18.b, 22.a, 22.b). La vasca n. 8, in condizioni di regime normale, verrà utilizzata solamente per il transito del digestato verso gli stoccaggi finali;
- l. il nuovo silos orizzontale in progetto per lo stoccaggio degli insilati ed il relativo piazzale antistante, saranno collegati alla linea fognaria di raccolta delle acque meteoriche condottate, previo passaggio nella vasca 8, alle vasche di stoccaggio del digestato;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice "emissioni in atmosfera" (rif. Attività n. 11 del 23/08/2023 Sinadoc 23551/2023) risulta che:

- la modifica riguarda la realizzazione di una nuova vasca liquami avente rapporto S/V inferiore a 0,2 (come previsto dal R.R. n. 3/2017), un nuovo silo orizzontale e l'aggiunta di un ricovero fieno in sostituzione di uno crollato;
- la ditta precisa che il digestato liquido sarà distribuito in modo da evitare la polverizzazione del getto e, nel caso fosse necessario, potranno essere adottate tecniche quali l'iniezione diretta al suolo o lo spandimento a raso a bassa pressione in bande o strisce; sia per la frazione liquida chiarificata sia per quella solida separata, se distribuite su terreno nudo o con residui colturali, sarà prevista l'incorporazione nel terreno entro 12 ore dallo spandimento, fatte salve le eccezioni per terreni con copertura vegetale in atto o con semina già effettuata;

Atteso che:

- con nota prot. n. 129884 del 26/07/2023 è stato richiesto al Comune di Cortemaggiore il parere in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 c. 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/06;
- con nota prot. n. 12280 del 21/08/2023, acquisita al prot. Arpa n. 142756 in pari data il suddetto Comune ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale dell'Aua di cui trattasi, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale come richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete

l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale Det-Amb n. 985 del 28/02/2017, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo prot. n. 2609 del 03/03/2017, (come successivamente aggiornata con gli atti richiamati in premessa), per l'attività di "coltivazioni di cereali, legumi da granella e semi oleosi per l'allevamento di bovini da latte, produzione di latte crudo" svolta dalla ditta "BARBIERI SANTE, ACHILLE E BALDUZZI LINA SOC. AGRICOLA S.S." (C.F. 00939090338) nello stabilimento ubicato in Comune di Cortemaggiore via Santina n. 7 (che è anche sede legale), **sostituendo il punto 4) del dispositivo, con il seguente:**

"4) di impartire per l'utilizzazione agronomica del digestato, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti prescrizioni:

- a. al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento del digestato prodotto dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- b. l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Reg.to Reg.-le n. 3/2017 e della DGR 1495/2011;
- c. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- d. tutti i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici/digestato, dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- e. il funzionamento dell'impianto di digestione esistente da 100 Kw, e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta:
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 9070 t/anno;
PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA: nessuno;
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
ACQUE REFLUE E METEORICHE: 2271 t/anno
per un TOTALE di 11341 t/anno;
- f. l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- g. con cadenza annuale si dovrà trasmettere all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti per il digestato agrozootecnico definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n.3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo."

2. di dare atto che:

- resta salvo quanto disposto dal PAIR 2030, eventualmente applicabile;
- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 985 del 28/02/2017, rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo prot. n. 2609 del 03/03/2017, (come successivamente aggiornata con le Determinazioni dirigenziali Det-Amb n. 1849 in data 11/04/2019, n. 3801 del 09/08/2019 e n. 2060 del 06/05/2020), e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Cortemaggiore per l'aggiornamento del provvedimento che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo

abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po prot. n. 2609 del 03/03/2017;

- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.